

<p>Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico</p> <p>approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 19.12.2000 e s.m.i.,</p> <p><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p>Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>Modifiche</p> <p><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le proposte di modifica.</i></p>
<p>Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico</p>	<p>Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico</p>
<p>Art. 15 Impianti di pubblicità'</p> <p>1. E' qualificato impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come targa, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico o come tenda.</p> <p>2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:</p> <p>a) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alle esposizioni di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;</p> <p>b) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70X100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:</p>	<p>Art. 15 Impianti di pubblicità'</p> <p>1. E' qualificato impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come targa, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico o come tenda.</p> <p>2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:</p> <p>a) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alle esposizioni di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;</p> <p>b) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alle affissioni di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70X100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o

<ul style="list-style-type: none"> • “poster”: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt 6x3); • “standardo”: impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140X100;200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni: cm. 100X140, 140x200 e 200x240); • “tabella”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70X100; • “trespolo” : impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140x100). <p>Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva.</p> <p>c) l’impianto di pubblicità o propaganda “ a messaggio variabile”, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensioni massima di mq. 18.</p> <p>d) l’impianto di insegne o targhe coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, che devono avere uguali dimensioni e costituire oggetto di un’unica autorizzazione. La superficie massima consentita per l’impianto è di mq. 12, mentre nelle zone pedonali è di mq. 6.</p> <p>e) la “vetrofanìa” o lettere adesive, cioè la riproduzione di superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bifacciali (dimensioni: mt 6x3); • “standardo”: impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140X100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni: cm. 100X140, 140x200 e 200x240); • “tabella”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70X100; • “trespolo” : impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140x100). <p>Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva.</p> <p>c) l’impianto di pubblicità o propaganda “ a messaggio variabile”, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.</p> <p>Nel caso in cui l’impianto abbia dimensioni superiori a 18 metri quadrati il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’impegno di diffondere senza oneri economici aggiuntivi messaggi istituzionali della durata di 10 secondi ogni minuto per tutte le fasce orarie giornaliere.</p> <p>d) l’impianto di insegne o targhe coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, che devono avere uguali dimensioni e costituire oggetto di un’unica autorizzazione. La superficie massima consentita per l’impianto è di mq. 12, mentre nelle zone pedonali è di mq. 6.</p> <p>e) la “vetrofanìa” o lettere adesive, cioè la riproduzione di superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.</p>
---	---